



## COMUNE DI ROVIGO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLC/2010/31

Sessione **Ordinaria** Seduta **Pubblica** di 2 ^ convocazione

### O G G E T T O

**Riduzione del costo del gasolio e del gpl usati come combustibile per riscaldamento, ai sensi dell'art.8, comma10, lett.C) L.448/1998, modificato dall'art.12 comma 4 L.488/1999 s.m.i. - Individuazione delle frazioni non metanizzate** - Anno **2010.**

L'anno duemiladieci addì **21** del mese di **maggio** alle ore **9:35** nella Sala delle adunanze consiliari di Rovigo, si è riunito

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<b>Merchiori</b> Fausto	<b>SINDACO</b>	Assente
Avezzù Paolo	_p_ _ _	_p_ _ _
Bedendo Simone	_p_ _ _	_ _ _a_
Bellinazzi Stefano	_ _ _a_	_p_ _ _
Bertacin Pasquino	_p_ _ _	_p_ _ _
Bimbatti Andrea	_ _ _a_	_ _ _a_
Boniolo Giuseppe	_ _ _a_	_p_ _ _
Borgato Renato	_ _ _a_	_ _ _a_
Borsetto Ottavio	_p_ _ _	_p_ _ _
Buson Dante	_p_ _ _	_ _ _a_
Candita Bruno	_p_ _ _	_p_ _ _
Carricato Francesco	_ _ _a_	_ _ _a_
Curina Claudio	_ _ _a_	_ _ _a_
Fiorenzato Gianfranco	_p_ _ _	_ _ _a_
Guarnieri Aldo	_p_ _ _	_p_ _ _
Guerrato Stefano	_ _ _a_	_ _ _a_
Libralon Luigi	_p_ _ _	_p_ _ _
Magaraggia Roberto	_p_ _ _	_p_ _ _
Maldi Placido	_p_ _ _	_ _ _a_
Mancin Flavio	_ _ _a_	_ _ _a_
Masin Matteo	_p_ _ _	_p_ _ _
Montagnolo Angelo		_p_ _ _
Nonnato Gianluca		_ _ _a_
Ongaro Renzo		_p_ _ _
Osti Armido		_p_ _ _
Paron Luca		_ _ _a_
Pavarin Cristiano		_p_ _ _
Piscopo Aniello		_ _ _a_
Romanin Guido		_p_ _ _
Rossi Gabriella		_ _ _a_
Ruzzante Franco		_p_ _ _
Salvan Rinaldo		_ _ _a_
Scaramozzino Giuseppe		_ _ _a_
Scarlini Luigi		_p_ _ _
Settini Nicola		_p_ _ _
Sivier Cinzia		_ _ _a_
Turcato Danilo		_p_ _ _
Zanforlin Giulio		_p_ _ _
Zanforlini D'Isanto Alessandro		_ _ _a_
Zangirolami Matteo		_ _ _a_
Zennaro Claudio		_p_ _ _
	<b>TOTALE</b>	_23_ _18

Assiste alla seduta il **Segretario Generale**, Dr. Salvatore **Palazzolo**.

Sono presenti per la Giunta i Signori: **Milan, Osti, Piccininno**.

A scrutatori vengono designati i Signori: **Bedendo, Ongaro e Pavarin**.

Il **Presidente** chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

# O M I S S I S

Durante la trattazione del presente argomento risultano presenti in aula n° **21** Consiglieri: Avezzù, Bertacin, Bimbatti, Boniolo, Borsetto, Buson, Candida, Guerrato, Libralon, Maldì, Masin, Montagnolo, Ongaro, Osti, Paron, Romanin, Ruzzante, Scarinzi, Turcato, Zanforlin e Zennaro.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 448/2001, al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas petrolio liquefatto G.P.L, veniva prevista una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale, fra cui le zone non metanizzate ricadenti in zona climatica "E" di cui al D.P.R. n. 412/1993;

**Atteso** che tale articolo, con riguardo ai Comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica "E" di cui al DPR n. 412/1993, come il Comune di Rovigo, estendeva la predetta riduzione di prezzo alle frazioni ricadenti anch'esse in zona climatica "E", parzialmente non metanizzate – limitatamente alle parti di territorio individuate con delibera del Consiglio Comunale – ancorché nella stessa frazione fosse ubicata la casa comunale;

**Dato atto** che il Consiglio Comunale, con deliberazione n.21 del 29.04.2002, aveva proceduto ad individuare le frazioni di territorio comunale non metanizzate ai fini dei benefici ex art.8 comma 10 lett. C, punto 4 della L. 448/1998;

**Vista** la legge 23/12/1998 n. 448 e visto l'art. 38 del Decreto Legge 31/12/2007 n. 248 recante "Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria" con il quale sono state prorogate fino al 31.12.2008 le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e Gpl impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di Comuni ricadenti nella zona climatica "E", ulteriormente prorogate al 31/12/2009 ai sensi dell'art. 2, comma 13, della L.22.12.2008 n. 203;

**Considerato** che le previsioni di cui al sopraccitato art. 2, comma 13, della legge 22.12.2008 n. 203 **non** sono state reiterate anche per l'anno in corso nella legge finanziaria per l'anno 2010;

**Vista** la nota dell'Agenzia delle Dogane Prot. 178604 del 31.12.2009, avente ad oggetto "Regimi fiscali in materia di accise a partire dal 01.01.2010", con la quale si precisa che i suddetti benefici rimangono applicabili alle sole frazioni non metanizzate nella Zona climatica "E", appartenenti a comuni metanizzati (...) intese come "porzioni edificate (...) ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse...";

**Dato atto** che i contenuti della predetta nota sono stati confermati in due successive determinazioni dell'Agenzia delle Dogane in data 15/01/10 e 03/03/10 e da ultimo ulteriormente dettagliati nella determinazione n. 41017 del 12/04/10;

**Ritenuto** necessario, quindi, aggiornare la planimetria della rete di distribuzione del gas metano ed individuare il perimetro del centro abitato del Capoluogo ove ha sede la casa comunale, il quale, pertanto, risulterà essere un ambito territoriale ove non sarà più possibile, salvo diversa disposizione di legge, applicare il beneficio della riduzione di prezzo relativo al Gasolio o al GPL ai sensi della legge;

**Vista** la delibera di Giunta Comunale nr. 949 del 26/06/1993 avente ad oggetto "Delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4, D.Lgs n. 285/1992 – nuovo Codice della strada";

**Vista** e acquisita agli atti d'ufficio la documentazione grafica prodotta dal soggetto gestore del servizio ASM DG Srl, in formato informatico in data 07.04.2010 (ns Prot. 17586) che aggiorna al 31/12/2009 le zone in cui sono esistenti condotte gas sia di bassa che di media pressione;

**Vista** ed acquisita agli atti d'ufficio la documentazione grafica su CTRN, elaborata dal Settore Urbanistica, che rappresenta la delimitazione del centro abitato del Capoluogo ove ha sede la Casa municipale (come da delimitazione formulata ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 285/1992) il quale, pertanto, ai sensi delle precisazioni sopra richiamate, risulterà essere un ambito ove non sarà più possibile, salvo diversa disposizione di legge, applicare il beneficio della riduzione di prezzo relativo al Gasolio o al GPL ai sensi della L. 448/2001 ;

**Ricordato**, inoltre, che per beneficiare delle agevolazioni in parola, in base alla determinazione dell'Agenzia delle Dogane n. 41017 del 12.04.2020, il consumatore finale è tenuto a presentare al fornitore apposita dichiarazione rilasciata dal Comune che attesti che l'impianto di riscaldamento per cui usa gasolio o gpl si trova in area non metanizzata del Comune di zona climatica E, posta al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa comunale, conformemente ai parametri stabiliti dal Consiglio Comunale;

**Dato atto** che il Consiglio Comunale è chiamato a definire le frazioni non metanizzate di questo Comune e per identificarle, tenuto conto delle normativa in materia, si propone di seguire i seguenti criteri:

- a) per **frazioni** si intendono le porzioni edificate del territorio comunale, ivi comprese le case sparse. Più semplicemente si ricomprendono, dunque, in questa definizione le aree del territorio comunale in cui vi sono centri abitati (diversi, per quanto sopra detto, dal quello del capoluogo) nuclei e case sparse;
- b) per **frazioni non metanizzate** s'intendono, dunque, quelle porzioni edificate e case sparse, facenti capo a strade (pubbliche o ad uso pubblico) o porzioni delle stesse, nelle quali:
  - non sono esistenti condotte di metanizzazione;
  - sono esistenti condotte di metanizzazione, ma senza capacità di allaccio, come attestato dal gestore servizio distribuzione gas;
  - sono esistenti condotte di metanizzazione con capacità di allaccio, ma il terreno pertinenziale del fabbricato non è prospiciente la strada;

fermo restando che le agevolazioni in materia di riduzione di gasolio e gpl da riscaldamento non spettano al centro abitato in cui ha sede la casa comunale;

**Dato atto** che dalle planimetrie fornite dal gestore ASM DG srl e del settore urbanistica si è elaborata la planimetria allegata sub A) (scala 1: 25.000) ed un suo sezionale A-1/A-16 che evidenziano:

- a. in azzurro: il centro abitato capoluogo, zona non avente diritto alle agevolazioni sull'acquisto di gasolio e gpl da riscaldamento in base alla normativa sopraccitata;
- b. in arancione: le condotte di metanizzazione;
- c. in giallo o non evidenziati: le zone in cui si trovano gli altri centri abitati, i nuclei, le case sparse in cui è possibile godere dei benefici in parola per gasolio e gpl, **a condizione che** gli immobili interessati facciano capo a strade (pubbliche o a uso pubblico) o porzioni delle stesse dove:
  - non sono esistenti condotte di metanizzazione ;
  - sono esistenti condotte di metanizzazione, ma senza capacità di allaccio, come attestato dal gestore servizio distribuzione gas;
  - sono esistenti condotte di metanizzazione con capacità di allaccio, ma il terreno pertinenziale del fabbricato non è prospiciente la strada;

**Visto** il parere favorevole reso ai sensi dell'art.49, 1° comma, del T.U. – D.Lgs 18/08/2000 n. 267 in ordine alla sola regolarità tecnica, non comportando il presente atto impegno di spesa o accertamento di entrata;

**Considerato** il parere espresso dalla 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare, riunitasi in data 13/05/2010;

Sulla base della relativa discussione consiliare, riportata integralmente nel verbale di questa seduta;

Con n. **21** voti unanimi favorevoli (Avezzù, Bertacin, Bimbatti, Boniolo, Borsetto, Buson, Candida, Guerrato, Libralon, Maldì, Masin, Montagnolo, Ongaro, Osti, Paron, Romanin, Ruzzante, Scarinzi, Turcato, Zanforlin e Zennaro) espressi in forma palese mediante alzata di mano da parte dei n. **21** consiglieri presenti al momento della votazione;

## **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto di quanto citato in premessa, quale parte integrante della presente deliberazione;
- 2) Di individuare, a decorrere dall'anno 2010, quali aree non metanizzate del Comune di Rovigo, ai sensi dell'art.8 comma 10, lettera C della Legge n. 448/1998, come modificato dall'art. 12, comma 4, L. 488/1999 e s.m.i., con l'esclusione dell'intero centro abitato in cui

ha sede la casa comunale, quelle porzioni edificate e case sparse, come rappresentate nell'allegata planimetria A) e suo sezionale A-1/A-16, facenti capo a strade (pubbliche o ad uso pubblico) o porzioni delle stesse, nelle quali:

- non sono esistenti condotte di metanizzazione;
- sono esistenti condotte di metanizzazione, ma senza capacità di allaccio, come attestato dal gestore del servizio distribuzione gas;
- sono esistenti condotte di metanizzazione con capacità di allaccio, ma il terreno pertinenziale del fabbricato non è prospiciente la strada;

- 3) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero delle attività produttive e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite inoltre all'Agenzia delle Dogane - Area gestione tributi e rapporti con gli utenti - ufficio applicazioni tributi;
- 4) di dare atto che ciascun cittadino potrà fare verificare l'ubicazione dell'immobile per il cui riscaldamento ha intenzione di ottenere le agevolazioni fiscali in parola, presso gli uffici comunali, che procederanno alle verifiche in collaborazione con il gestore distribuzione gas ASM DG srl;
- 5) di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267, con separata votazione palese, unanime favorevole, mediante alzata di mano da parte dei suddetti n. **23** consiglieri (sono entrati nel frattempo Bedendo e Zanforlini D'Isanto), presenti e votanti.

**IL PRESIDENTE**

Montagnolo

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Palazzolo